

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI CON PREAMMORTAMENTO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

FINANZIATORE

PerMicro S.p.A. Sede legale e amministrativa Via XX Settembre, 38 – 10121 Torino – I – Capitale sociale versato € 5.976.979,54- C.F./P.I. 09645130015 – Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 n. 139 – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione D n. D000583479 Codice – ABI n. 335877 – Sito internet: permicro.it – Email: permicro@permicro.it – Società sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia.

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Timbro dell'intermediario

INTERMEDIARIO DEL CREDITO OPERANTE A TITOLO DI:

Intermediario bancario o finanziario autorizzato, entro i limiti del rapporto di collaborazione con la Società PerMicro S.p.A. e legato da rapporti di collaborazione anche con altri Finanziatori.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI CON PREAMMORTAMENTO

Il finanziamento finalizzato è un credito al consumo, in euro, a tasso fisso con piano di rimborso rateale, a breve o medio termine finalizzato all'acquisto di beni o servizi come ad esempio: cure mediche, beni mobili, corsi di formazione, ecc. L'importo viene erogato direttamente alla società o Ente che vende il bene o eroga il servizio (l'Ente Convenzionato). La finalità non può essere di tipo professionale o imprenditoriale.

Questo finanziamento è concesso da PerMicro, che è un intermediario finanziario autorizzato da Banca d'Italia. Nessun altro soggetto è titolato a chiedere commissioni o spese per l'istruttoria della pratica, neppure eventuali referenti di comunità, mediatori, agenti, ecc. Qualsiasi persona fra i 18 e i 75 anni può richiedere un finanziamento finalizzato. Per ottenerlo è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Questa capacità si chiama "merito creditizio" e viene valutata da PerMicro a suo insindacabile giudizio prima di concedere il prestito. Per tutelarsi dal rischio di non restituzione, PerMicro potrà richiedere una garanzia personale quale una fideiussione (si veda definizione in legenda). PerMicro non richiede nessuna garanzia reale come ad esempio un pegno o un'ipoteca (si veda legenda). **Eventuali servizi accessori:** può essere proposta al Cliente l'adesione o la sottoscrizione di una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di decesso, ricovero da infortunio o malattia, invalidità totale permanente, ecc.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento (al pari degli altri servizi accessori) sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati dalla Compagnia assicurativa per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.

Principali Rischi: con il finanziamento finalizzato a tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso, invece, garantisce la certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. Il finanziamento viene erogato direttamente all'Ente Convenzionato per l'acquisto del bene o del servizio quindi occorre valutare l'eventuale rischio di inadempimento dell'Ente Convenzionato. In tal caso il cliente potrà richiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato a PerMicro secondo le modalità ed i termini previsti dal contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Quanto può costare il finanziamento¹ (esempio redatto ipotizzando valori e costi massimi. Altri esempi nel paragrafo seguente)

Importo totale del finanziamento: 5.120 euro

Importo erogato direttamente all'Ente Convenzionato per l'acquisto del bene o servizio: 5.000 euro

Importo totale dovuto dal consumatore: 5.654,32 euro

Durata: 30 mesi, di cui:

- a) Preammortamento: massimo 6 mesi di rate di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi;
- b) Ammortamento: massimo 24 rate costanti con ammortamento del capitale alla "francese".

Tasso Max: fisso nominale (TAN): 6,9% sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento

Spese di istruttoria: 120,00 euro.

CONDIZIONI	VOCI	
	Importo massimo finanziabile	5.120 euro
	Importo minimo finanziabile	2.024 euro
	Durata	Da 15 a 30 mesi (comprensivo delle rate di preammortamento)
	Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l'intera durata del finanziamento non superiore a 6,9% (sia nel periodo di preammortamento che di ammortamento)
	Tasso di mora	Pari al TAN di contratto senza alcuna maggiorazione, comunque compreso entro il tasso soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della legge 108/1996.

¹ Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data di aggiornamento e sono soggetti a possibili variazioni future.

	Condizioni di prelievo	Modalità e tempi con i quali il Cliente può utilizzare il credito. PerMicro, successivamente alla valutazione positiva della richiesta di prestito personale, provvede a inviare l'importo oggetto del finanziamento a mezzo bonifico, entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto di finanziamento direttamente all'Ente Convenzionato.
	Imputazione dei pagamenti	PerMicro imputerà i pagamenti ricevuti, in parziale sostituzione di quanto previsto dall'art.1194 del Codice Civile (Imputazione del pagamento agli interessi), nel seguente ordine: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi alle spese ed oneri sostenuti da PerMicro, poi agli interessi di mora.
COSTI DEL CREDITO	Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG	Esempio rappresentativo. Per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Un anno si considera convenzionalmente composto da 12 mesi identici. Il TAEG include oltre al capitale e agli interessi (calcolati al TAN sopra riportato), anche le seguenti voci di costo: - spese di istruttoria: 120 euro - spese per incasso della rata: 2 euro per rata - imposta di bollo sul contratto ai sensi della legge: 16 euro - spese invio comunicazioni periodiche: 2 euro (spese di bollo) per anno oltre a 1,19 euro per anno nel solo caso di invio per posta ordinaria - spese per l'invio dei bollettini postali di 10 euro una tantum, se il cliente richiede espressamente questa modalità di pagamento nel presente contratto.
COSTI CONNESSI	Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Le condizioni definitive del finanziamento saranno determinate alla stipula del contratto. Tuttavia, nel corso del rapporto contrattuale potrà verificarsi che il finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, possa modificare unilateralmente alcuni costi, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati (art.118 del d.lgs. 385/93). Le modifiche saranno comunicate al cliente per iscritto con un preavviso di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. Il cliente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
	Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro	Tasso di mora: pari al TAN di contratto senza alcuna maggiorazione, comunque compreso entro il tasso soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della legge 108/1996. Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al cliente spese di gestione e recupero stragiudiziale di 10,00 euro per rata non pagata, oltre al 20% dell'insoluto solo in caso di recupero affidato a terzi. Spese per la riemissione degli SDD: 5 euro In caso di mancato pagamento di almeno 2 rate il contratto potrà essere dichiarato risolto.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Pre-Ammortamento	Le rate di preammortamento comportano il pagamento della sola quota interessi rimandando il rimborso del capitale al periodo di ammortamento.
	Ammortamento	"Francese", ovvero rata costante con una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Gli interessi maturati nell'eventuale periodo di dilazione tecnica, calcolati al TAN di contratto, saranno da aggiungere all'importo della prima rata indicato sul piano di ammortamento.
	Tipologia di rata	Per il periodo di preammortamento la rata è costante e comprende solo la quota interessi Per il periodo di ammortamento la rata è costante e comprende una quota capitale e una quota interessi secondo un piano di ammortamento alla "Francese".
	Periodicità delle rate	Mensile. La data di scadenza delle rate è prevista il giorno 1 di ogni mese.
	Modalità di calcolo e di capitalizzazione degli interessi	360/360 mensile
ALTRE SPESE	Incasso rata	2,00 euro a rata
	Spese invio bollettini postali (se richiesto dal cliente)	10,00 euro una tantum se previsto dal contratto. Se il cliente cambia modalità di pagamento rispetto al contratto: 10,00 euro a invio.
	Invio comunicazioni	2,00 euro (spese di bollo) per anno, oltre a 1,19 euro per anno, nel solo caso di invio per posta ordinaria.
	Imposta di bollo sul contratto	16,00 euro

L'offerta (parametri, tassi e condizioni) sono validi alla data dell'aggiornamento e sono soggetti a possibili variazioni future.

ALCUNI ESEMPI ESEMPLIFICATIVI DELL'IMPORTO DELLA RATA A TASSO FISSO, DELLE SPESE E DEI TASSI²

Esempio A – Finanziamento PerMicro Famiglia - Importo erogato: 2.000 euro.

Massimo TAN applicato	Importo totale del finanziamento	Durata del finanziamento, in mesi	Importo della rata mensile	Spese di istruttoria	Importo totale dovuto	TAEG applicato
6,9%	2.024,00 euro	3 di preammortamento + 12 di ammortamento	Rate di preammortamento: 11,64 euro Rate di ammortamento: 175,04 euro	24,00 euro	2.181,4 euro	12,06%
6,9%	2.048,00 euro	6 di preammortamento + 24 di ammortamento	Rate di preammortamento: 11,78 euro Rate di ammortamento: 91,60 euro	48,00 euro	2.345,08 euro	11,53%

Esempio B – Finanziamento PerMicro Famiglia - Importo erogato: 3.000 euro (con un pre-ammortamento sempre di 3 mesi)

Massimo TAN applicato	Importo totale del finanziamento	Durata del finanziamento, in mesi (preammortamento + ammortamento)	Importo della rata mensile	Spese di istruttoria	Importo totale dovuto	TAEG applicato
6,9%	3.036,00 euro	15 (3+12)	262,56 euro	36,00 euro	3.249,10 euro	10,99%
6,9%	3.054,00 euro	21 (3+18)	179,09 euro	54,00 euro	3.334,30 euro	11,10%
6,9%	3.072,00 euro	27 (3+24)	137,40 euro	72,00 euro	3.420,58 euro	11,16%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo Alla categoria di operazioni di "Credito Finalizzato", può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://permicro.it>.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', RECLAMI

Estinzione anticipata

Il consumatore ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito; in tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari al valore degli interessi e dei costi relativi al periodo residuo del prestito applicando il criterio del costo ammortizzato. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. L'indennizzo è pari all'1% del capitale rimborsato in caso di durata residua del contratto superiore ad un anno, ovvero al 0,5% in caso di durata residua del contratto pari o inferiore ad un anno. Non verrà applicato alcun indennizzo se: i) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro; ii) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; iii) l'estinzione anticipata è conseguente a portabilità.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Recesso

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. inviata a PerMicro S.p.A., all'indirizzo indicato in epigrafe, entro e non oltre il termine di 14 gg. dalla data di conclusione del contratto.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta una domanda di credito dopo aver consultato una Banca Dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Reclami e sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie

I reclami vanno inviati all'indirizzo con comunicazione scritta (anche raccomandata) oppure per via telematica all'indirizzo e-mail contestazioni@permicro.it o all'indirizzo PEC compliance.permicro@pec.it. PerMicro risponde al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è respinto, PerMicro fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (per le modalità si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso l'intermediario) o al CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (per le modalità si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, email associazione@conciliatorebancario.it). Le eventuali controversie relative al presente contratto devono essere precedute dal tentativo di mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., presso uno degli Organismi abilitati. In alternativa al procedimento di mediazione, il Cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario - ABF. Nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria. In materia assicurativa, ove esistano polizze accessorie, PerMicro risponde al reclamo entro 45 (quarantacinque) giorni della ricezione dello stesso. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo viene fornita una chiara spiegazione ed il Cliente viene informato in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS – SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento

PerMicro ha la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso, con comunicazione scritta, avvalendosi della presente clausola, in caso di: mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive; mancata osservanza degli obblighi contrattuali; verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c.; infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Cliente e degli eventuali garanti o fidejussori. In tali casi la risoluzione si verifica di diritto e il Cliente dovrà rimborsare in una unica soluzione, entro quindici giorni dall'inizio della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi maturati, gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, secondo quanto indicato all'art. 6 (Ritardato Pagamento). Dalla data di risoluzione del contratto saranno addebitati al Cliente interessi di mora sul debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto. Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dalla Società, la risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

² Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data di aggiornamento del presente foglio informativo e sono soggetti a possibili variazioni future.

LEGENDA

- Ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
 - Durata del finanziamento: intervallo temporale entro cui il Cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
 - estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.
 - Fideiussione: impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento del debito di un'altra persona. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull'intero patrimonio del garante.
 - Finanziamento a tasso fisso: il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
 - Le garanzie reali – il pegno e l'ipoteca – sono diritti sulle cose. Il pegno riguarda i beni mobili, come un gioiello. L'ipoteca riguarda i beni immobili, come le case, o i beni mobili registrati come le barche o le automobili. Nel caso in cui il cliente non riuscisse a rimborsare il prestito, il finanziatore potrebbe rivalersi facendo vendere il bene in garanzia.
 - Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
 - Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati, per i finanziamenti a tasso variabile, secondo i giorni effettivamente trascorsi (anno civile) con divisore 360 e, per i finanziamenti a tasso fisso, sulla base di un anno di 360 giorni (anno commerciale) con divisore 360.
 - Piano di ammortamento "francese": la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
 - Periodo di Ammortamento: periodo temporale, di durata variabile durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili previste contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.
 - Periodo di Pre-Ammortamento: periodo temporale che precede il periodo di ammortamento e che prevede il pagamento di rate relative ai soli interessi.
 - Dilazione tecnica: periodo temporale di durata variabile che decorre dal momento dell'erogazione del prestito sino all'inizio del periodo di preammortamento che prevede il maturare dei soli interessi che si devono aggiungere alla prima rata.
 - Portabilità: trasferimento del finanziamento da/ad altro intermediario senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.
 - Quota capitale: quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
 - Quota interessi: quota della rata costituita dagli interessi maturati.
 - Rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo mutuato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla PerMicro per il finanziamento. L'importo della rata può essere costante (la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per l'intera durata), crescente (la somma tra quota capitale e quota interessi cresce al crescere del numero delle rate), decrescente (la somma tra quota capitale e quota interessi decresce al crescere del numero delle rate).
 - Risoluzione: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il Cliente ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
 - Tasso di mora: tasso di interesse dovuto dal Cliente in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla PerMicro a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della PerMicro di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
 - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, è il costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
 - Tasso Annuo Nominale: Il TAN indica il tasso di interesse in percentuale sul credito concesso e su base annua. Non comprende spese o commissioni e non indica il "costo totale del finanziamento", espresso invece dal TAEG.
 - Tasso soglia anti usura: limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E' pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Credito Finalizzato", praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
 - Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- In particolare:
- 1) nel caso in cui il cliente sia una persona fisica: il titolare effettivo coincide con il soggetto o i soggetti per conto dei quali si realizza l'operazione;
 - 2) nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - (i) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica;
 - (ii) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o interposta persona.

Nell'ipotesi in cui in cui l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

 - (i) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - (ii) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora anche in dette ipotesi non sia possibile individuare univocamente il titolare effettivo, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
 - 3) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - (i) i fondatori, ove in vita;
 - (ii) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - (iii) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
 - 4) nel caso il cliente sia una fiduciaria:
 - (i) se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari, la fiduciaria è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui è a conoscenza sui titolari effettivi-persone fisiche del rapporto o dell'operazione;
 - (ii) nel caso in cui i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, si osserva quanto dettato per le società di capitali;
 - (iii) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi della fiduciaria secondo quanto dettato per le società di capitali.
- Persona politicamente esposta (o PEP): la persona fisica o le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - (i) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (ii) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (iii) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - (iv) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (v) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - (vi) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - (vii) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - (viii) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - (ix) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
 - 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
 - 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - (i) le persone fisiche che, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - (ii) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.